



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

G.E. DOTT. Marco PIOVANO.

PROCEDURA ESECUTIVA N. 29/2016 RGEI

CUSTODE GIUDIZIARIO IVG Di Roma s.r.l. Tel. 06.83751500-Mail: PVP@VISITEIVGROMA.IT

### AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

#### III° ESPERIMENTO

L'Avv. Adriana Iasciotti, nominato Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale con ordinanza in data 10.01.2024.

#### AVVISA CHE

presso la Casa delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del Re n. 16, con il Gestore della vendita Astegiudiziarie Inlinea S.p.A. e tramite il suo portale [www.astetelematiche.it](http://www.astetelematiche.it) **il giorno 17 dicembre 2024 ore 15.00**, avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di

#### VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni

#### LOTTO 1

Compendio immobiliare costituito da:

*Quota di proprietà pari a 1/1 di un appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di San Vito Romano (RM) in località "Le Prata", Via Empolitana s.n.c. con soprastante Casale costituito dai seguenti beni immobili.*

**Identificati** in catasto terreni di San Vito Romano (RM) al Foglio14 – Particella 629,644,630,647,650,401,392,374,375,344,345 –Tot 62.810 mq –



Servitù di passaggio sulle particelle identificate in catasto terreni di San Vito Romano (RM) 366, 639, 804, 806 del Foglio14 sulle quali si sviluppa la viabilità interna alla proprietà (a favore del Lotto1 e contro il Lotto2).

Servitù sulla Particella 877 e sulla Particella 879, per il passaggio sulla viabilità interna da costituirsi.

*Il presente lotto è formato da un appezzamento di terreno agricolo di circa 62.000 mq caratterizzato da leggera acclività, prossimo alla viabilità principale costituita dalla Strada Provinciale 33-a Empolitana; gode di buona esposizione e panoramicità.*

*Sul terreno, nella parte bassa della proprietà, è presente un casale in corso di ristrutturazione per finalità ricettive agrituristiche costituito da un piano seminterrato, un piano terra, un primo piano ed un sottotetto oltre ad un cortile interno in parte terrazzato.*

*Il piano seminterrato comprende locali accessori a cantina e dispensa e locali tecnici per impianti.*

*Il piano terra comprende locali destinati alla ristorazione con cucina e servizi igienici, oltre ad 1 stanza, con bagno interno, accessibile anche alle persone con ridotta capacità motoria.*

*Il cortile interno ospita un pergolato terrazzato, una piccola chiesetta ed un fontanile.*

*Il piano primo comprende n. 5 stanze con servizi interni e locali accessori a magazzino con soppalco.*

*Il piano sottotetto è destinato ad uso accessorio a soffitta, sebbene allo stato attuale appaia in realtà destinato a camere e relativi servizi, come il sottostante livello.*

*I diversi livelli del fabbricato sono raggiungibili con scale interne piuttosto ripide. Non vi è ascensore.*

L'edificio è incompleto in quanto la ristrutturazione in corso non è stata terminata.

Al piano seminterrato mancano gli infissi.

Anche gli impianti elettrici, idrico-sanitari, climatizzazioni, riscaldamento e smaltimento reflui sono in fase avanzata di installazione ma incompleti.

I terreni sono allo stato incolto.

**Le porzioni del fabbricato che ricadono sulla attuale Particella 879 non sono da ritenersi incluse nel lotto di vendita. Su tali porzioni non è materializzato il confine.**

Il compendio in oggetto è in evidente stato di abbandono. I lavori per la ri-funzionalizzazione del casale non sono stati terminati, pertanto il fabbricato permane in parte non agibile; tuttavia gli interni si mantengono in discreto stato conservativo. Si segnala



che le parti più esposte agli agenti meteorici ed in particolare i due pergolati fronte sud sono l'uno pericolante e l'altro ha già subito un cedimento con conseguente crollo.

Tali porzioni immobiliari, meglio rappresentate di seguito, comprendono una piccola parte del piano seminterrato destinata a spogliatoi ed una parte del pergolato centrale del piano terra e del terrazzamento adiacente.

### **Confini**

La Particella 644 confina con Particelle 630, 879, 629, 372 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 630 confina con Particelle 374,879,644,757 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 647 confina con Particelle 649,648,879,374,401 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 650 confina con via di Fagnano e con Particelle 400,649,401 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 401 confina con via di Fagnano e con Particelle 650,647,392 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 392 confina con Particelle 393,374,647,401 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 374 confina con fosso e con Particelle 392,647,630,375 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 375 confina con fosso, con strada interna e con Particelle 374,344, tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 344 confina con fosso, con strada interna e con Particelle 755,374,375, 345 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 345 confina con fosso, con Particella 344, con strada interna, tutti nel foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

\*\*\*

### **Dati relativi alla regolarità urbanistico-edilizia:**

- I beni immobili oggetto dell'Atto di pignoramento e della presente vendita sono situati in zona agricola 'E' del Piano Regolatore Generale del Comune di San Vito Romano (Rm) [approvato con Delibera della Regione Lazio n.9620 del 12/11/1991] pertanto, gli interventi edilizi e le destinazioni dei fabbricati soggiacciono alle limitazioni previste dalla Legge Regionale n.38 del 22/12/1999 e dall'art. 12 della Legge n. 153 del 09/05/1975 riguardo i requisiti soggettivi del soggetto richiedente.



- I beni sono inquadrati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2.

- L'area è ricompresa in parte all'interno delle aree del Paesaggio Naturale di Continuità ai sensi dell'art. 23 del PTPR ed in parte Paesaggio Naturale ai sensi dell'art. 21 del PTPR

- L'area appare assoggettata in parte al Vincolo Ricognitivo delle aree boscate ai sensi dell'art 38 del PTPR, tutelate per legge art. 134 co. 1 lett. b e art 142 co. 1 D.lvo 42/04.

- In minima parte rientra nella fascia di rispetto dei beni puntuali archeologici, storici diffusi ai sensi dell'art 41 del PTPR. - Concessione edilizia n.30 del 15/11/1988;

- **Concessione edilizia n.2 del 27/01/1999**, e successive proroghe, in Variante alla Concessione edilizia n.30 del 15/11/1988 **per 'Manutenzione straordinaria ed ampliamento dei fabbricati rurali dell'azienda agricola sita in località le Prata'**- pratica edilizia n.27/95 con protocollo 2017/1995.

- Per il rilascio della Concessione è stato richiesto dal Comune e quindi **stipulato Atto d'obbligo rep. 21603 racc.1900 del 21/01/1999 a rogito Notaio Michele Conso** con il quale i terreni di cui al Foglio 14 Particelle 648, 642, 640, 368, 369, 630, 644, 374, 375, 392, 401, 650, 400, 344, 345, 629, 643, 646, 647, 649, 639, 628, 366, 449, 335 per un totale di 121.331 mq sono stati vincolati a servizio del casale in ristrutturazione, ferma restando la possibilità di costruire fino ad esaurimento la cubatura spettante; inoltre è stata vincolata la superficie di 909 mq a parcheggio relativa al cortile del fabbricato corrispondente alla particella 644 per 400 mq e parte delle particelle 629 e 630 per i rimanenti 509mq.

- L'Atto d'obbligo è stato trascritto presso la Conservatoria Roma2 con nota del 09/02/1999 ai n.ri Reg. Gen. 3815- Reg. Part.2561

- **Permesso di Costruire n.4 del 01/09/2008 per 'Realizzazione di un fabbricato accessorio da adibire a servizi, interrato ed in aderenza al casale esistente, con modifiche interne al piano terra e primo del casale, senza aumento di superfici e/o modifiche strutturali'** - pratica edilizia n.4/98 con protocollo 4921/2008.

Presso l'ufficio tecnico comunale sono stati inoltre reperiti i seguenti documenti:

- Relazione tecnica relativa ai sopralluoghi presso i luoghi di causa effettuati in data 11 e 24 agosto 2009 dai responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale, congiuntamente agli agenti del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili Urbani del Comando di San Vito Romano, durante i quali veniva riscontrata attività edilizia, in parte ancora in corso, in



difformità sia alla Concessione edilizia n.2 del 27/01/1999 che al Permesso di Costruire n.4 del 01/09/2008 sopra citati.

- Veniva pertanto emessa Ordinanza di sospensione lavori e con successiva **Ordinanza n. 37 del 05/10/2009** veniva disposta **‘la demolizione e riduzione in pristino degli interventi eseguiti senza e/o in difformità dei titoli edilizi rilasciati’ entro 90 giorni avvertendo altresì che in applicazione all’art. 34-36-37 e 65 del D.P.R. 380/2001 poteva essere ottenuto il Permesso di Costruire in sanatoria subordinatamente a quanto conforme alla disciplina urbanistica.**

l’Ordinanza n. 37 del 05/10/2009 descrive le difformità rilevate.

- Con provvedimento giunto al Protocollo comunale al n 7408 del 07/12/2010 veniva applicata la sanzione pecuniaria per l’importo complessivo di 66.170,00€.

- Con Nota giunta al Protocollo comunale al n. 7462 del 10/12/2010 l’esecutato chiedeva la rateizzazione del pagamento della sanzione.

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 23/12/2010 veniva autorizzata la rateizzazione. Veniva quindi versata la prima rata pari a 19.851,00€ e rilasciata polizza fidejussoria per il pagamento delle rate mancanti pari a 43.319,00€.

- In ragione di quanto rilevato dalle autorità l’esecutato presentava istanza per n.2 Permessi di Costruire di cui l’uno per autorizzare i lavori di messa in pristino di quanto non sanabile e l’altro per sanare quanto non autorizzato ma sanabile con idoneo titolo edilizio; più precisamente:

- con il Permesso di costruire n. 1 del 27/01/2011 per ‘Demolizione opere abusive è stata autorizzata la ‘Rimozione copertura portico in legno sul prospetto est, il ripristino dello stato dei luoghi sottotetto tramite la rimozione degli impianti e dei rivestimenti dei bagni; (è stata inoltre autorizzata la rimozione dell’ampliamento e pareti laterali della tettoia forno comunque situato su terreno escluso dal Pignoramento).

- con il Permesso di costruire in sanatoria n. 2 del 15/02/2011 ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001, di sotto in stralcio, sono state autorizzate alcune attività edilizie meglio descritte nell’elaborato peritale.

L’immobile è in stato di abbandono ed i lavori edili descritti nei PdC n.1 e PdC n.2 in sanatoria del 2011, ultimi rilasciati, non appaiono terminati.

Allo stato attuale, il fabbricato permane parzialmente difforme dai titoli edilizi ed in parte non agibile.

In particolare dal confronto degli elaborati grafici ai suddetti titoli edilizi si nota che:

- il piano seminterrato permane tutt’ora allo stato di rustico ovvero di tramezzi divisorii e privo di pavimentazioni, porte, finestre, impianti ed intonaci, ecc.;



- al piano terra è stato ripristinato il pergolato fronte nord mediante rimozione della copertura; il pergolato n.1 fronte sud ha ceduto e si trova crollato sul posto. Il pergolato n.2 fronte sud appare pericolante;
- nel piano primo si rilevano difformità dei prospetti ovest e nord per diversa conformazione e/o apertura di nuove finestre o chiusura di vecchie pre-esistenti;
- relativamente al piano sottotetto si rileva che la destinazione d'uso a soffitta ovvero accessoria (locale tecnico) non è stata ripristinata permanendo ancora parte degli impianti elettrico, riscaldamento ed idrico-sanitario connesso all'uso ricettivo.

Essendo decorsi i 90 giorni concessi per l'esecuzione delle opere di cui ai PdC 1/2011 e PdC 2/2011 sembrerebbe debba essere richiesto nuovo Titolo Edilizio legittimante.

- Non vi è certificazione energetica dell'immobile.
- Formalità pregiudizievoli: nessuna opponibile
- Condominio: assente
- Stato di occupazione: libero
- Non è stato possibile reperire certificati relativi agli impianti
- Non è stato possibile verificare la modalità di smaltimento dei reflui
- Non sono emerse autorizzazioni per gli impianti di trattamento

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

**Al valore d'asta di Euro 247.893,75 (Duecentoquarantasettemilaottocentonovantatre/75)  
offerta minima Euro 185.920,32 (Centottantacinquemilanovecentoventi/32)**

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:  
**Euro 6.000,00 (Seimila/00)**

## **LOTTO 2**

Compendio immobiliare costituito da:

*Quota di proprietà pari a 1/1 di un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Vito Romano (RM) in località "Le Prata", Via Empolitana s.n.c. con soprastante fabbricato a destinazione di frantoio oleario costituito dai seguenti beni immobili.*

**BENI IMMOBILI** identificati in catasto terreni di San Vito Romano (RM) al Foglio14 – Particella 366,639,628,804,368,369,806,808,648,649,400 – Tot 37.947 mq -



**BENI IMMOBILI** identificati in catasto fabbricati di San Vito Romano (RM) al Foglio14 – Particella 805 sub 2 categoria C3, classe 2, consistenza 364 mq, superficie catastale 439 mq, rendita 394,78 €. Particella 805 sub 3 in corso di costruzione. Particella 805 sub1 bcnc - corte di pertinenza.

Servitù di passaggio sulle particelle identificate in catasto terreni di San Vito Romano (RM) 366, 639, 804, 806 del Foglio14 sulle quali si sviluppa la viabilità interna alla proprietà (a favore del Lotto 1 contro il Lotto 2)

Il presente lotto è formato da un appezzamento di terreno agricolo di circa 38.000 mq caratterizzato da leggera acclività.

Esso gode di buona esposizione e panoramicità ed è prossimo alla viabilità principale costituita dalla Strada Provinciale 33-a Empolitana accessibile dalla Via di Fagnano snc.

Sul terreno è presente un fabbricato a destinazione di frantoio oleareo costituito da un piano terra ed un piano primo, con annesse corti.

Il piano terra, destinato alla lavorazione delle olive, risulta ultimato e completo dei connessi impianti mentre il piano primo, destinato agli uffici, permane allo stato di rustico: privo degli infissi e delle porte e corpi finestrati, muri divisorii interni, impianti, rifiniture ecc.

Il piano terra comprende un ampio spazio dove sono collocati i macchinari per la lavorazione delle olive, i locali per il personale addetto con uffici, spogliatoi e bagni, ed infine il locale a deposito ed altri locali tecnici per impianti. Il tutto per circa 400 mq lordi oltre intercapedine.

Il piano primo, allo stato di rustico, prevede da progetto locali destinati alla direzione e amministrazione, sale ricevimento clientela, sale riunioni e servizi igienici. Circa 370 mq lordi oltre camminamento terrazzato perimetrale.

I due piani del fabbricato non sono collegati dall'interno ma il progetto prevede la realizzazione di una scala esterna di raccordo tra le corti di pertinenza dei due livelli. Non è previsto ascensore.

Il cortile di pertinenza del fabbricato è di circa 2100 mq netti.

La proprietà è recintata ed accessibile da cancello carrabile. I terreni sono allo stato incolto.

### **Confini**

La Particella 805 sub1 b.c.n.c. confina con Particelle 804,806,877,878,808 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

I subalterni 2,3 confinano con corte identificata al subalterno 1 b.c.n.c. della Particella 805 su tutti i lati.

La Particella 366 confina con strada Fagnano e con Particelle 749,628, 964, 639 del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).



La Particella 639 con strada Fagnano e con Particelle 366,628,804 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM). La Particella 628 confina con Particelle 366,639,804,879,641,748,750,749 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 804 confina con strada Fagnano e con Particelle 639,368,369,806,808,628 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 368 confina con la Particella 804 del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM) per tutti i lati.

La Particella 369 confina con la Particella 804 del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM) per tutti i lati.

La Particella 806 confina con strada Fagnano e con Particelle 804,648,877, 805 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 808 confina con Particelle 804,805,877 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 648 con strada Fagnano e con Particelle 400,649,647,877,806 tutte del foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 649 confina con Particelle 648,650,647, tutti nel foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

La Particella 400 confina con strada Fagnano e con Particelle 650 e 648 tutte nel foglio 14 del catasto di San Vito Romano (RM).

Al piano terra l'impianto elettrico è a canaline esterne, è presente anche l'impianto idrico-sanitario e smaltimento reflui. Non sono presenti impianti nel piano primo.

La proprietà è in stato di abbandono ed in disuso, i lavori per il completamento del fabbricato a frantoio non sono stati terminati pertanto il fabbricato permane in parte non agibile.

➤ Dati relativi alla regolarità urbanistico-edilizia

- I beni immobili sono situati in zona agricola 'E' del Piano Regolatore Generale del Comune di San Vito Romano (Rm) [approvato con Delibera della Regione Lazio n.9620 del 12/11/1991] pertanto, gli interventi edilizi e le destinazioni dei fabbricati soggiacciono alle limitazioni previste dalla Legge Regionale n.38 del 22/12/1999 e dall'art. 12 della Legge n. 153 del 09/05/1975 riguardo i requisiti soggettivi del soggetto richiedente.

- **Concessione edilizia n.18 del 31/12/1997, per 'Realizzazione di fabbricato destinato a frantoio olivicolo sito in San Vito Romano in località le Prata su terreno in catasto al Foglio 14 part.ile 209,210,565,689,691,693,695 per un superficie di ha 3.32.60'**- pratica edilizia 54/1997 protocollo 3314. Posizione Genio civile 99772/D del 1997. Inizio lavori del 14/12/1998 Protocollo 6089.



- Per il rilascio della Concessione è stato richiesto dal Comune e quindi stipulato **Atto d'obbligo rep. 17921 del 28/11/1997** a rogito Notaio Michele Conso registrato a Roma il 05/12/1997 **con il quale si è proceduto al vincolo delle destinazioni d'uso dei locali** e dell'area di pertinenza del fabbricato secondo quanto previsto nel progetto approvato dalla Commissione edilizia comunale.
- Per l'intera azienda agricola è stato inoltre stipulato **Atto d'obbligo rep. 21603 racc.1900** del 21/01/1999 a rogito Notaio Michele Conso **con il quale i terreni**, di cui al Foglio 14 Particelle 648, 642, 640, 368, 369, 630, 644, 374, 375, 392, 401, 650, 400, 344, 345, 629, 643, 646, 647, 649, 639, 628, 366, 449, 335, per un totale di 121.331 mq **sono stati vincolati a servizio dei fabbricati autorizzati ed autorizzandi** fino a completamento della cubatura disponibile. L'Atto d'obbligo è stato trascritto presso la Conservatoria Roma2 con nota del 09/02/1999 ai n.ri Reg. Gen. 3815- Reg. Part.2561
- **Concessione edilizia n.8 del 02/12/1999**, per **'Spostamento di localizzazione all'interno dell'azienda agricola del costruendo frantoio olivicolo in agro di San Vito Romano in località le Prata'**- pratica edilizia n.30/99 con protocollo 5958. Posizione Genio civile 99772/c/v. Autorizzazione per l'inizio lavori del 28/02/2000 Protocollo 01536.
- **Concessione edilizia n.5 del 26/07/2001**, per **'Variante in corso d'opera alla C.E. n.8/1999 per ampliamento e adeguamento del fabbricato alle nuove prescrizioni ASL, nonché conseguente diversa realizzazione della copertura del fabbricato destinato a frantoio olivicolo, in corso di realizzazione, in località le Prata.** pratica edilizia n.28/01 con protocollo 3262. Posizione Genio civile 99772/c/v Autorizzazione per l'inizio lavori del 08/08/2001 Protocollo 15663 - Inizio lavori 10/08/2001. Relazione a struttura ultimata del 06/09/2001, Certificato di collaudo giunto al protocollo del Genio Civile il 24/10/2001 prot.99772.
- **Autorizzazione di agibilità n.02 del 20/12/2001** pratica 28/01, limitata al solo piano adibito a frantoio.
- Autorizzazione per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi al frantoio oleario del 19/09/2002 Prot. CC/4283.
- Autorizzazione dello scarico di acque derivanti dal lavaggio dell'opificio e delle olive mediante stoccaggio in cisterna da trasferire in autocisterna autorizzata per lo smaltimento.
  - Formalità pregiudizievoli: nessuna opponibile
  - Condominio: assente
  - Stato di occupazione: libero
  - Non è stato possibile reperire certificati relativi agli impianti.
  - Non è stato possibile verificare l'effettiva modalità di smaltimento dei reflui.
  - Non vi è certificazione energetica dell'immobile.



Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

**Al valore d'asta di Euro 159.750,00 (Centocinquantamilasettecentocinquanta/00)**

**Offerta minima Euro 119.812,50 (Centodiciannovemilaottocentodocici/50)**

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

**Euro 4.000,00 (Quattromila/00)**

## DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

### DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

#### 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 23:59 del giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame, sottoscritte con firma digitale dell'offerente o del suo procuratore legale ed inviate a mezzo posta elettronica certificata dei medesimi soggetti a pena di inammissibilità;
- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato munito di procura speciale o procura generale autentica da notaio, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate tramite PEC di altri soggetti saranno dichiarate inammissibili;
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

#### Art. 12

#### Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;



- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
  - l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
  - m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
  - n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
  - o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.
2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.
3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.
4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.
5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.
6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

### Art. 13

#### Modalità di trasmissione dell'offerta

- 1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
- 2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita



telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

#### Art. 14

##### Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

#### Art. 15

##### Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: ***offertapvp.dgsia@giustiziacert.it***.

2. **CONTENUTO DELL'OFFERTA**: l'offerta deve quindi riassuntivamente contenere,



anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Tivoli;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;

il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione ; l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata ( tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);

- e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- f) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito;

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA: anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti *in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi*:

- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale;
- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- procura speciale o copia autentica della procura generale, (rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata), nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che



autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

- nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre ai documenti di cui sopra, servirà copia del permesso di soggiorno ovvero l'indicazione del trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio italiano, ovvero se sussista "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

N.B. Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti nel modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: esclusivamente con bonifico intestato al Tribunale di Tivoli sul conto corrente unico IBAN n. **IT17 Q083 2739 4500 0000 0310 104**, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma con causale "Asta" (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura, a pena di inammissibilità dell'offerta); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto già al momento del deposito della offerta stessa ed essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto;

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA: salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA: le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno all'ora e nel luogo indicati nell'avviso di vendita; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (come individuato al punto n. 12 dell'ordinanza), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata;

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO: in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario.



Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine;

**8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:**

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

**9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:**

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

---

[B]

**DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO  
DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI**

**1.** salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita;

**2.** qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

**3.** qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo



relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €\*\*\*\*\* da parte di \*\*\*\* a fronte del contratto di mutuo a rogito \*\*\*\* del \*\*\*\* rep.\*\*\* e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto espressa richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

**4.** nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLE VENDITE**

Della vendita sarà data pubblica notizia:

**a)** dal professionista delegato mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega, unitamente ai collegamenti - "link" ai siti di pubblicità di cui ai successivi punti b) e c);

**b)** dal custode mediante pubblicazione dell'ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sui siti internet di pubblicità ex art.490 c.2 c.p.c [www.astegiudiziarie.t](http://www.astegiudiziarie.t) e [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it) di titolarità dei gestori delle vendite telematiche in rotazione presso il tribunale di Tivoli al fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza ed uniformità delle informazioni per gli utenti, nonché sul sito del Tribunale di Tivoli ([www.tribunaletivoli.it](http://www.tribunaletivoli.it));

**c)** dal custode mediante pubblicazione sui siti [www.immobiliare.it](http://www.immobiliare.it), [www.astagiudiziaria.com](http://www.astagiudiziaria.com) e [www.ivgroma.com](http://www.ivgroma.com) per il periodo di almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti Internet e del sito [www.tribunaletivoli.it](http://www.tribunaletivoli.it) ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva";



## RENDE NOTO

- a)** che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b)** che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c)** che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d)** che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- e)** che qualora sia stato emesso precedentemente alla aggiudicazione l'ordine di liberazione dell'immobile, l'aggiudicatario potrà esentare il custode dalla sua esecuzione inviandogliene richiesta in tempo utile a mezzo pec o mail; che l'aggiudicatario, tranne che per i casi previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 560 c.p.c., potrà prima della emissione del decreto di trasferimento richiedere al giudice la liberazione dell'immobile, che avverrà a cura e spese della procedura. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto comunicato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione, previa acquisizione di almeno 2 preventivi e selezionando tra questi ultimi quello individuato secondo il criterio del minor costo. Lo smaltimento o la distruzione avvengono a carico della procedura e senza costi per l'aggiudicatario. In caso di assenza di fondi da parte della procedura, le somme saranno provvisoriamente anticipate dal creditore precedente o dai creditori intervenuti; che dopo la emissione del decreto di trasferimento l'aggiudicatario potrà eseguire il rilascio a sua cura e spese ai sensi dell'art. 605 c.p.c. oppure, qualora formuli istanza scritta al custode entro i 10 giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento, accompagnata dal versamento a titolo di acconto su competenze e spese vive di euro 600,00 salvo conguaglio, potrà ottenere a proprie spese dallo stesso l'attuazione del rilascio;
- f)** che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sui siti internet di pubblicità ex art.490 c.2 c.p.c [www.astegiudiziarie.t](http://www.astegiudiziarie.t) e [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it), nonché sul sito del Tribunale di Tivoli ([www.tribunaletivoli.it](http://www.tribunaletivoli.it));
- g)** che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;



**h)** che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

#### A V V E R T E

1. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
2. che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp.att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;
3. che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri economici necessari al pagamento delle pubblicità non provvedano al tempestivo versamento di quanto dovuto, le pubblicità non saranno effettuate e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione sarà dichiarata improcedibile. Allo stesso modo si provvederà nel caso di mancato versamento al professionista delegato degli oneri necessari per la vendita telematica.
4. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo.

#### I N F O R M A

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode, dal Delegato e presso la Casa delle Aste, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta ivi e dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.

Tivoli, lì data del deposito.

Il Professionista Delegato

Avv. Adriana Iasciotti

